

Norme insegnamento per squadre

Testo Unico Decreto legislativo 297/1994

Art. 302 - Organizzazione dell'insegnamento

1. L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria.
2. Esso è impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

questo articolo è stato abrogato dalla:

Legge finanziaria 1997 (art. 1, cpv. 76 della legge 23/12/1996 n° 662)

76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Circolare ministeriale del 7 giugno 1999 prot. n. 2952

Insegnamento dell'Educazione fisica per classi miste anziché per squadre distinte per sesso anno scolastico 1999/2000

"Com'è noto alle SS.LL., l'art. 1, Cpv 76 della legge 23/12/1996, n. 662, nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, consente agli organi competenti di ciascun istituto, sulla base dell'autonoma valutazione delle esigenze organizzative, di deliberare che l'insegnamento dell'Educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili.

Sono intervenute a questo Ispettorato numerose sollecitazioni, da parte dei docenti di Educazione fisica, anche negli incontri regionali, ad approfondire i presupposti organizzativi e pedagogici della scelta che investe l'Educazione fisica e gli studenti in un momento particolare della crescita.

E' stato denunciato come in alcuni casi le decisioni siano state prese senza adeguata motivazione, non per favorire i ragazzi, ma per opportunità di orario e organizzazione interna della scuola.

L'Ispettorato raccomanda che, in primo luogo, la delibera prevista dalla legge debba essere adeguatamente motivata, in secondo luogo che la motivazione si fondi esclusivamente sull'interesse dei ragazzi; in terzo luogo la delibera comunque debba essere corredata da una opportuna valutazione tecnica degli insegnanti di Educazione fisica, che sono i più idonei a formulare indicazioni organizzative e didattiche coerenti con le esigenze pratiche dei giovani.

F.to Il Capo dell'Ispettorato Luigi Calcerano".